



CITTA' DI ALESSANDRIA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA
DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'**

(approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 98 del 19.10.2021)

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO

ART. 2 – CRITERI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

ART. 3 – ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

ART. 4 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

ART. 5 – AZIONI DI PROMOZIONE

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO

- 1) E' istituito presso il Comune di Alessandria il Registro della bigenitorialità.
- 2) Il Registro, che ha rilevanza esclusivamente amministrativa, intende tutelare il diritto dei figli minori alla bigenitorialità nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi del Comune di Alessandria che li riguardino direttamente.

In particolare, il Registro consente a entrambi i genitori del figlio minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del medesimo, in modo tale che le diverse Istituzioni, che a vario titolo si occupano del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi in ugual misura di ogni comunicazione che lo riguarda.

ART. 2 – CRITERI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

- 1) Un figlio minore può essere iscritto al Registro a condizione che:
 - a) sia residente nel Comune di Alessandria;
 - b) ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori e che questi sia titolare della responsabilità genitoriale. Ai soli fini del presente Regolamento, è titolare della responsabilità genitoriale il genitore che non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Sono fatte salve le eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti adottati dal Giudice Tutelare.
- 2) Con l'iscrizione al Registro, il minore, per tutti i fini amministrativi, si considera domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori.
- 3) Contestualmente all'iscrizione al Registro, il genitore acconsente, ove consentito dalla legge, alla comunicazione dei dati in esso contenuti a Pubbliche

Amministrazioni, gestori di servizi pubblici, Istituzioni e Ordini Professionali che interagiscono con la vita del minore.

- 4) La domanda di iscrizione al Registro può essere presentata dai genitori anche disgiuntamente.
- 5) Qualora la domanda sia presentata da uno solo dei due genitori, il Servizio competente comunica all'altro genitore l'avvio del relativo procedimento. L'iscrizione al Registro dei dati del genitore che non presenta la domanda è subordinata al consenso scritto da questi reso all'Amministrazione.
- 6) Il minore non può essere iscritto nel Registro quando, su segnalazione dell'altro genitore o d'ufficio, sia verificato che il genitore richiedente è privo dei requisiti di cui al comma 1, lettera b).
- 7) Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Alessandria da altro Comune unitamente al figlio minore, il Servizio competente comunicherà la possibilità di iscrizione a tale Registro rendendo disponibile a richiesta la modulistica necessaria.

ART. 3– ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

- 1) Contestualmente all'iscrizione al Registro ciascuno dei genitori può ottenere dal Servizio competente apposita attestazione, nella quale viene dato atto delle dichiarazioni rese da uno o da entrambi i genitori al momento della richiesta di iscrizione al Registro del figlio minore.
- 2) L'attestazione può essere rilasciata solo ai diretti interessati.
- 3) I genitori rendono noto l'iscrizione nel registro ai fini del presente Regolamento, esibendo l'attestazione di cui al precedente comma 1, oppure attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 4– CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

- 1) Nel caso in cui il Comune cancelli anagraficamente il minore, provvede d'ufficio alla cancellazione dal Registro.
- 2) Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita in capo ai genitori dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), provvede d'ufficio alla cancellazione dal Registro.
- 3) E' altresì onere di ciascuno dei genitori comunicare tempestivamente al Comune i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che comportino la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale.
- 4) La cancellazione può avvenire su richiesta diretta del genitore che ha chiesto l'iscrizione.
- 5) Il Comune comunica ai genitori il provvedimento di cancellazione d'ufficio o su richiesta.

ART. 5– AZIONI DI PROMOZIONE

Il Comune promuove:

- 1) azioni di informazione e sensibilizzazione delle categorie di soggetti di cui all'articolo 2 sulla natura del Registro Comunale;
- 2) azioni di informazione e sensibilizzazione delle Istituzioni, che a vario titolo si occupano del minore sulla natura del Registro Comunale.

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro viene effettuato nel rispetto della disciplina vigente (D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

come modificato e integrato dal Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679 – GDPR –).

- 2) La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati e agli organi della Pubblica Amministrazione o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza, ove consentito dalla legge.

ART. 7– DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE

- 1) La competenza del Registro è affidata ai Servizi Demografici, che predispongono la relativa modulistica da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento. La Giunta, con proprio atto, può individuare un differente Servizio competente alla sua gestione.
- 2) Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alessandria ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dell'atto di cui al comma 1).